

ACCORDO OPERATIVO

PER LO SVILUPPO ED INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA NELLE IMPRESE TARENTINE ADERENTI A FOR.TE.

TRA

L'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (di seguito anche denominata più brevemente Agenzia), con sede in Trento, via Guardini 75, Codice Fiscale 00337460224, rappresentata dalla Dott.ssa Laura Pedron, nata a Trento il 25 febbraio 1980, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente generale dell'Agenzia del Lavoro della Provincia in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. n. 35-107/Leg. di data 26 novembre 1998;

e

il Fondo For.Te. (di seguito anche denominato, più brevemente Fondo), con sede in Roma, Via Nazionale 89/a, Codice Fiscale 97275180582, rappresentata dalla Dott.ssa Eleonora Pisicchio nata a Milano il 16 gennaio 1957, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore del Fondo;

VISTO

- l'intervento 29.B "Enti bilaterali e Fondi interprofessionali" del vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro dell'Agenzia e le collegate Disposizioni attuative;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 3 del 07.02.2019, che approva lo schema di Convenzione tra l'Agenzia e il Fondo e delega altresì, alla Dirigente generale dell'Agenzia stessa l'approvazione e la sottoscrizione di un apposito Accordo operativo;

- i verbali del Consiglio di Amministrazione di For.Te. del 29 gennaio 2019 che, visionato lo schema di Convenzione tra l'Agenzia e il Fondo, delega il Presidente del Fondo alla sottoscrizione della Convenzione e nella seduta del 14 maggio 2019 delega il Direttore del Fondo alla sottoscrizione del correlato Accordo operativo, pubblicato sul sito istituzionale di For.Te.;
- la Convenzione sopra richiamata, sottoscritta in data 21 febbraio 2019;
- la Determinazione della Dirigente generale dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento n. 769 del 3 luglio 2019, che approva il presente schema di Accordo operativo, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 IL FONDO FOR.TE.

Il Fondo opera nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie e regolamentari ed in conformità con quanto previsto dall'art. 118 comma 2 della Legge 388/2000 come modificato dal D.lgs. n. 150/2015, dall'art. 48 della Legge 289/2002 e dall'art. 19 della Legge 2/2009, dall'art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché dalla Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018.

Il Fondo finanzia mediante Avvisi la realizzazione, nelle imprese aderenti a For.Te., di Piani formativi aziendali ed interaziendali, settoriali, territoriali, presentati per promuovere la formazione continua dei quadri, impiegati ed operai. Sono esclusi dal presente Accordo gli Avvisi del Fondo rivolti al finanziamento di voucher formativi.

Presentazione, ammissibilità, valutazione e approvazione dei finanziamenti avvengono nel rispetto delle regole definite negli Avvisi e delle indicazioni contenute nelle relative Guide alla presentazione.

In attuazione della Convenzione citata in premessa, il Fondo riceve dal Soggetto Presentatore di Piani formativi approvati a favore di Aziende che operano con posizione contributiva nella provincia di Trento, "Richiesta di verifica ammissibilità inserimento nuovi destinatari nel Piano" secondo il format di cui all'Allegato 1 del presente Accordo. La richiesta è finalizzata al rilascio di un parere di conformità del Fondo in merito al possibile inserimento, in edizioni/moduli del Piano approvato in data successiva alla sottoscrizione della Convenzione di cui in premessa, di soggetti destinatari che la legge esclude quali beneficiari dei Fondi Interprofessionali e la cui formazione sarà oggetto di richiesta di contributo all'Agenzia. Il parere di conformità è subordinato ad una verifica, da parte del Fondo, della coerenza dell'impianto complessivo del Piano e dell'incremento delle relative voci di costo a seguito dell'inserimento dei nuovi destinatari di cui all'art. 2 del presente Accordo.

Art. 2 L'AGENZIA DEL LAVORO

L'Agenzia riceve, in relazione a Piani formativi già finanziati da For.Te., domanda di contributo redatta su apposita modulistica e relativi allegati. In particolare, la domanda deve riguardare aziende beneficiarie aderenti al Fondo che hanno sede legale o unità produttiva nella provincia di Trento, prevedendo che

l'intervento sia attuato a favore di soggetti ivi operanti, ed è finalizzata alla richiesta di contributo all'Agenzia per la partecipazione di nuovi destinatari ad edizione/i di Piani formativi già approvati dal Fondo, a far data dalla sottoscrizione della Convenzione citata in premessa.

La domanda di contributo deve pervenire sempre antecedentemente all'avvio dell'attività formativa, eventualmente anche per il tramite del Soggetto presentatore del Piano Formativo approvato da For.Te.

L'avvio dell'attività formativa dei nuovi soggetti destinatari nella/e edizione/i dei Piani approvati, può avvenire anche prima dell'approvazione del contributo da parte dell'Agenzia: in tal caso la responsabilità rimane in capo ai soggetti che hanno fatto richiesta di contributo, in caso di relativa mancata concessione.

Le risorse rese disponibili dall'Agenzia sono impiegate esclusivamente a favore della formazione di soggetti destinatari che la legge esclude quali beneficiari dei Fondi Interprofessionali, vale a dire gli imprenditori e i collaboratori in rapporto di lavoro non subordinato. Ci si riferisce in particolare a: lavoratori con contratti di collaborazione, anche coordinata e continuativa, titolari e/o soci di imprese, compresi il coniuge, il convivente, i parenti entro il II grado dei medesimi, se operano come collaboratori familiari. I contributi concessi dall'Agenzia sono determinati sulla base dell'incremento delle voci di costo del Piano finanziario derivante dall'inserimento di tali destinatari. Tale incremento di costi,

così come le modifiche all'impianto complessivo del Piano, sono oggetto di preventiva verifica di conformità, da parte del Fondo, delle dichiarazioni rilasciate dal Soggetto presentatore nell'Allegato 1 al presente Accordo operativo, sulla base dei dati e delle informazioni rese al Fondo attraverso il formulario di candidatura del Piano approvato.

I contributi dell'Agenzia sono riconosciuti nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'Agenzia si impegna ad erogare contributi fino all'ammontare complessivo di Euro 150.000,00 per la durata della Convenzione, e comunque non superiori al 50% delle risorse complessive messe a disposizione dalle parti.

Art. 3 PRESENTAZIONE RICHIESTA E APPROVAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA

Il soggetto presentatore, con Piano formativo già approvato da For.Te. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione citata in premessa, presenta al Fondo, per sé stesso nel caso di Piani aziendali o per le aziende beneficiarie nel caso di Piani pluriaziendali, "richiesta di verifica ammissibilità inserimento nuovi destinatari nel Piano" di cui all'Allegato 1. La richiesta riporta le seguenti informazioni: riferimento al Piano formativo approvato dal Fondo (CUP e RUP); l'azienda/elenco aziende che intende/intendono avvalersi del contributo dell'Agenzia; numero e nominativi per ciascuna azienda dei soggetti destinatari della

formazione (tra quelli di cui all'art. 2 del presente Accordo), da finanziare con contributo dell'Agenzia; moduli formativi ed edizioni in cui l'impresa beneficiaria intende inserire i nuovi soggetti destinatari; costo unitario per ciascun nuovo partecipante; valorizzazione, per i moduli e le edizioni nei quali si prevede l'inserimento di ulteriori partecipanti, dei costi aggiuntivi relativi esclusivamente alle voci riportate in Allegato 1, se già quantificate in sede di presentazione del Piano. Il Fondo effettua le verifiche di competenza e rilascia parere di conformità, da allegare alla domanda di contributo all'Agenzia.

In caso di approvazione del contributo da parte dell'Agenzia, la/e edizione/i interessata/e dalla richiesta di inserimento di nuovi destinatari (tra quelli di cui all'art. 2) non potrà/potranno essere modificata/e. Per quanto riguarda il finanziamento concesso da For.Te., gli importi indicati in fase di presentazione in relazione alle voci di costo oggetto della richiesta di contributo, in deroga a quanto previsto dal Vademecum 2018, non potranno subire variazioni in caso di approvazione del contributo dell'Agenzia. Effettuate le verifiche di competenza sulla domanda di contributo, l'Agenzia del Lavoro informa dell'esito della richiesta il Fondo per il necessario coordinamento in fase attuativa del Piano.

Art. 4 GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

La gestione e la rendicontazione delle attività formative seguono le regole approvate dal Fondo e dall'Agenzia circa gli adempimenti da ciascuno richiesti per la liquidazione del rispettivo contributo. I soggetti sono di conseguenza obbligati ad una

gestione e rendicontazione separata delle attività formative, secondo le modalità operative di seguito dettagliate a seconda dei destinatari coinvolti.

Per l'Agenzia, tali modalità sono definite dalle Disposizioni attuative dell'Intervento 29.B del Documento degli Interventi di Politica del lavoro, approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro n. 18 in data 26.07.2018 limitatamente ai contenuti degli articoli 1, 2, 4, 7 e 9 applicati al Fondo For.Te..

In particolare, per quanto riguarda l'Agenzia, il calendario dell'attività formativa va comunicato alla posta elettronica certificata, contestualmente all'Agenzia del Lavoro e al Servizio competente in materia ispettiva, eventualmente anche per il tramite del soggetto presentatore, prima dell'avvio dell'attività formativa e deve essere completo delle informazioni relative alla data della lezione, all'orario, alla sede di svolgimento e ai nominativi dei destinatari.

Le eventuali variazioni al calendario, vanno contestualmente comunicate all'Agenzia del Lavoro e al Servizio competente in materia ispettiva, eventualmente anche per il tramite del soggetto presentatore, nelle 24 ore antecedenti l'avvio dell'attività.

Esclusivamente per eventi di carattere straordinario, non prevedibili con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, deve essere data comunicazione dell'eventuale eliminazione della lezione entro 60 minuti successivi all'inizio dell'orario previsto. Le lezioni non comunicate, le variazioni comunicate tardivamente e le lezioni

che risultano incongruenti, tra registro cartaceo e calendario comunicato, non sono riconosciute.

Le presenze dei destinatari, devono risultare da apposito registro fornito dall'Agenzia del Lavoro e redatto secondo le istruzioni fornite dalla stessa.

L'attività formativa deve risultare con evidenza del tutto autonoma e separata rispetto all'attività lavorativa.

Per For.Te. le suddette modalità sono riportate nell'Avviso cui afferisce il Piano formativo finanziato e nel Vademecum 2018 per la gestione e rendicontazione dei Piani, documenti resi disponibili sul sito istituzionale del Fondo.

L'amministrazione e contabilità del Piano devono essere effettuate per il Fondo For.Te. nel rispetto delle regole previste nell'Avviso e nel Vademecum 2018, anche in relazione alla tenuta dei registri presenza, da effettuare secondo il format fornito dal Fondo.

Art. 5 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività formativa, il soggetto beneficiario, eventualmente anche per il tramite del soggetto presentatore, chiede all'Agenzia del lavoro l'erogazione del contributo. Per il Fondo l'erogazione del Contributo avviene nel rispetto delle regole previste nell'Avviso e nel Vademecum 2018.

Art. 6 VERIFICHE DA PARTE DELL'AGENZIA E DEL FONDO

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche con il supporto del Servizio provinciale competente in materia ispettiva, sul corretto svolgimento delle attività formative finanziate. Si

riserva, inoltre, di richiedere in qualunque momento la documentazione amministrativa e didattica di ciascun corso finanziato.

L'Agenzia si impegna altresì a trasmettere al Fondo situazioni che dovessero risultare irregolari a seguito di verifiche ispettive.

Parimenti il Fondo dispone, avvalendosi di operatori economici esterni selezionati sulla base di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, visite ispettive in itinere ed ex post sulla base delle regole definite dal Vademecum 2018 per la gestione e rendicontazione dei Piani. Si impegna a trasmettere all'Agenzia gli esiti delle verifiche qualora fossero riscontrate situazioni irregolari che possano impattare sul contributo dalla stessa concesso.

Art. 7 RINUNCIA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

La revoca del contributo o la relativa rimodulazione seguono, per l'Agenzia, le regole definite nelle Disposizioni attuative 29.B, limitatamente ai contenuti degli articoli 1, 2, 4, 7 e 9; la parziale esecuzione di attività attuate con il contributo dell'Agenzia comporta la proporzionale riduzione del medesimo, fatta salva la facoltà di revocare l'intero contributo qualora la parte eseguita risulti non idonea al conseguimento degli obiettivi degli interventi.

L'Agenzia del Lavoro applica per i soggetti destinatari del proprio contributo, i medesimi contenuti, durata, periodi formativi, percentuali minime (70%) di frequenza della formazione stabiliti per i destinatari dei contributi del Fondo For.Te.

La rinuncia del contributo dell'Agenzia, così come la revoca operata dalla stessa, non impattano sul contributo concesso da For.Te.

Per il Fondo For.Te., la revoca del contributo approvato o la relativa rimodulazione seguono le regole definite nell'Avviso e nel Vademecum 2018 per la gestione e rendicontazione dei Piani. La revoca del contributo operata da parte del Fondo comporta la revoca del contributo concesso dall'Agenzia. Parimenti, in caso di rinuncia al finanziamento di For.Te., l'Agenzia procede alla revoca del contributo concesso.

Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare revoche e rinunce intervenute.

Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in particolare, per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Ai fini fiscali la presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 5 della Legge 21.12.78 n. 845 (Legge quadro in materia di formazione professionale) e pertanto esente da ogni tipo di imposta o tassa ed altresì relativa a prestazioni esenti dall'IVA in base

all'art. 10 punto 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive
modifiche.

Letto, firmato e sottoscritto

Trento,

Per l'Agenzia del Lavoro

La Dirigente Generale

Laura Pedron

Roma,

Per il Fondo For.Te.

Il Direttore

Eleonora Pisicchio

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

